



D. Lgs 231/01 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Approvato dal CdA del 17/12/2010

Art 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza, strumento essenziale per un corretto funzionamento dei modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione dei reati societari.

Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico adottato dall'azienda.

Art 2. Composizione

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo viene istituito, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 17 dicembre 2010, un Organismo di Vigilanza monocratico.

Art 3. Competenze

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 .

Nello svolgimento dei suoi compiti ex D.Lgs. 231/2001 l'Organo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;
- b) mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- c) verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni;
- e) avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- f) accedere a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della società del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;

- i) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- j) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro.

L'Organo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D.Lgs n. 231/01, riferisce:

- periodicamente con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- in via continuativa al Presidente ed al Collegio Sindacale.

L'Organo, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità.

In particolare ha il compito di:

- a) definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- b) coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- c) promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- d) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e di attivare attraverso le funzioni aziendali preposte;
- e) gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- f) riportare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, almeno trimestralmente.

Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza viene attribuito un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal modello in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate.

Il Collegio sindacale può inoltre designare un proprio membro a partecipare, anche in via permanente, alle riunioni dell'Organismo, tale soggetto non ha diritto di voto.

Art 4. Modalità di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza può convocare, per consulenza, addetti della nostra organizzazione o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Art 5. Verbalizzazione delle sedute

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene redatto un sintetico verbale che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.

I verbali sono firmati e debitamente conservati dall'Organismo di Vigilanza.

Art 6. Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni. L'Organo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

Art 7. Vigilanza

Qualora l'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'Organo e al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione. La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al

Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

Art 8. Obblighi

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

Art 9. Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è sciolto in caso di dimissione o qualora vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dello stesso Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione provvede al rinnovo dell'organismo.

Art 10. Cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti nell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito condanne, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico.

Art 11. Remunerazione

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Art 12. Rendiconto annuale

L'Organismo di Vigilanza elabora a fine anno un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

Art 13. Riservatezza

Tutte le informazioni relative all'attività dell'Organo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento e dal codice di condotta.

Art 14. Modifiche, integrazioni e pubblicità

Il presente Regolamento viene approvato con la maggioranza sopra prevista e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità.

Il presente documento è disponibile al pubblico ed è assicurata la massima pubblicità.